

IL NUOVO “CONTRIBUTO” AI CONFIDI CONNESSO ALLA CRESCITA DIMENSIONALE E AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE





INDICE		
1	Premessa	3
2	Quali confidi possono richiedere il fondo	4
3	Confidi aderenti a contratti di rete	5
4	L'oggetto dell'agevolazione	7
5	Risorse finanziarie	8
6	Il periodo di Presentazione delle domande	9
7	I Requisiti dei Confidi beneficiari	10
8	Requisiti dei Confidi coinvolti in particolare operazioni di fusione	11
9	Le modalità di intervento	12
10	I Soggetti beneficiari finali	14



INDICE		
11	L'importo della agevolazione concessa	15
12	L'esame delle richieste	16
13	Determinazione del contributo al fondo rischi	18
14	Concessione ed erogazione del contributo	20
15	Monitoraggio e controllo	21
16	Revoca del contributo	22
17	Concessione ed erogazione del contributo	25
18	Concessione delle garanzie alle PMI ed obblighi dei confidi	26
19	Controlli annuali	27
20	Revoche e sanzioni	28



La legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 54, L. 147/2013) affida al M.I.S.E., di concerto con il M.E.F., l'adozione di misure volte **a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi):**

- **Il decreto del 3 gennaio 2017 del M.I.S.E.**, di concerto con il M.E.F., finanzia la costituzione di un **apposito e distinto fondo rischi** a favore dei confidi **da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate**, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale;
- **Il decreto direttoriale 23 marzo 2017** ne ha definito modalità e i termini per la presentazione delle domande.



Tre le tipologie di **confidi** possono richiedere il fondo:

- a. I **confidi** iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB);
- b. I **confidi** coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;
- c. I **confidi** che **abbiano stipulato contratti di rete** finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.



Ai fini della richiesta di *contributo* da parte dei *confidi*:

- a. Il **contratto di rete**, stipulato ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, deve risultare già stipulato alla data di presentazione della richiesta di *contributo*;
- b. **L'ammontare delle garanzie concesse ed in essere** dal complesso dei *confidi* aderenti al *contratto di rete* deve risultare di importo non inferiore a 150 milioni di euro. Ai fini della determinazione del suddetto limite sono considerate le garanzie concesse ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato da ciascuno dei *confidi* prima della presentazione della richiesta di *contributo*;
- c. **i *confidi* richiedenti devono risultare iscritti**:
 - Nella sezione dell'elenco generale dedicata ai *confidi* minori ai sensi dell'articolo **155, comma 4, del TUB**, ovvero, qualora già istituito, nell'elenco ex articolo 112 del *TUB*, ovvero,
 - All'albo di cui all'articolo **106 del TUB**, ovvero,
 - **In precedenza, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB**, vigente alla data del 4 settembre 2010, e **devono risultare in pendenza del procedimento di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del TUB**.



Nell'ambito delle “*reti di confidi*” ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, **devono sussistere le seguenti condizioni:**

- a. Accentramento, presso la “rete”, da parte dei *confidi* aderenti **di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale**, connessi all'attività tipica svolta dai *confidi*;
- b. **“Programma di rete”**, dal quale risultino, **in maniera chiara**:
 1. La strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei *confidi* aderenti;
 2. **i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete;**
 3. **i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti;**
 4. Esistenza di un **“fondo comune”**, con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.



L'agevolazione consiste in un **contributo**, erogato per alimentare una posta del bilancio dei confidi definita **fondo rischi**.

L'importo del contributo varia in funzione:

- a. dell'**ammontare delle garanzie in essere**;
- b. del **capitale sociale** e
- c. del **grado di efficienza della gestione operativa del richiedente**, determinato sulla base dei valori desumibili dal bilancio.

I confidi che beneficiano del contributo potranno utilizzare questo contributo confluito nel fondo rischi per la **concessione di garanzie pubbliche alle PMI associate** entro il **31 dicembre 2024, considerando il 2017 come anno del decreto di concessione**.



Le risorse stanziare sono pari a 225-milioni di euro. Questa dotazione potrà essere incrementata da eventuali risorse messe a disposizione da:

- Regioni;
- enti pubblici e
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di **convenzioni** stipulate con il *Ministero* e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

6. IL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate:

- Dalle ore **10.00 del 2 maggio 2017**;
- **All'esaurimento delle risorse** o comunque fino alle ore **24.00 del 31 dicembre 2018**.

I confidi devono disporre di una **casella di PEC attiva** e la sua registrazione nel Registro delle imprese.



I *confidi* beneficiari devono godere dei seguenti requisiti:

- a. Essere **regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;**
- b. Essere **nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e quindi:**
 - **Non essere in stato di scioglimento o liquidazione;**
 - **Non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività.**



I **confidi coinvolti in operazioni di fusione**, ai fini **dell'accesso al contributo al fondo rischi**, devono disporre di un **progetto di fusione** che, alla data di presentazione della richiesta, deve essere già stato:

- **Deliberato** dai competenti organi dei *confidi* coinvolti e;
- **Depositato** presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i *confidi* partecipanti alla fusione;
- **E comunque deliberato** successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Le richieste di *contributo* possono essere presentate a seguito:

- A. Dell'**avvenuta delibera del progetto di fusione** da parte dei competenti organi di tutti i *confidi* coinvolti e
- B. Del successivo **deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese** del luogo ove hanno sede i *confidi* medesimi.



Nel perseguire il generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero finanzia la costituzione, presso i *confidi* rilevanti, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi *confidi* utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Le garanzie rilasciate dal *confidi* a valere sul **fondo rischi** devono:

- a. Essere **concesse, direttamente, ai soggetti beneficiari finali**;
- b. Riguardare specifiche operazioni finanziarie**, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;
- c. Essere **rilasciate in misura non superiore all'80 per cento** dell'importo della sottostante operazione finanziaria;
- d. Essere **rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato**;
- e. Poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni** stabilite nel contratto di garanzia.



Il fondo rischi è utilizzato esclusivamente per la concessione di garanzie alle *PMI*, alle condizioni previste.

Per la gestione dei predetti fondi rischi i *confidi* richiedenti assicurano un valore del “moltiplicatore” delle risorse conferite dal *Ministero*, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4.

Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi non può essere richiesta la controgaranzia del *Fondo*.

L'attività di concessione di garanzie da parte dei *confidi* a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione.



Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi sono concesse in **favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica**. I soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alle garanzie:

- A. Non devono risultare **in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza**, ovvero,
- B. Non devono **presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura**.



L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie è rappresentata dalla **differenza** tra:

1. Il **prezzo teorico di mercato** di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo specifico e
2. Il **premio di garanzia versato** dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente che sarà determinato prendendo in considerazione esclusivamente i **costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia**.



Le richieste di contribuzione al fondo rischi, presentate dai *confidi* sono esaminate dal *Ministero* **secondo l'ordine cronologico di ricezione.**

Il *Ministero* valuta la **conformità** e la **completezza** della richiesta. Relativamente alle richieste presentate dai *confidi* che **abbiano stipulato contratti di rete**, il *Ministero* valuta altresì la **effettiva sussistenza di servizi e funzioni**, di **carattere strategico per la crescita dei *confidi* aderenti**, accentrati presso la “rete di *confidi*”.



Per le richieste che risultassero **incomplete**, il *Ministero* provvede a richiedere ai soggetti istanti i dati e le informazioni mancanti, che devono essere inviati, a pena di decadenza della domanda di contribuzione, **entro 10 giorni dalla data di ricezione** della comunicazione del *Ministero*.

I contributi al fondo rischi sono concessi dal *Ministero* esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale, comporterà la chiusura anticipata dello "sportello". Il *Ministero* comunicherà, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del *Ministero*, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.



L'importo del contributo al fondo rischi concedibile a ciascun soggetto richiedente è pari al **minore importo**, come rettificato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra:

- a. **l'1,5% (unovirgolacinque per cento), ovvero l'1,8% (unovirgolaotto per cento) nel caso dei *confidi* coinvolti in operazioni di fusione, dell'ammontare delle garanzie in essere, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta, concesse dal soggetto richiedente;**

- b. **Il 40% (quaranta per cento), ovvero il 50% (cinquanta per cento) nel caso dei *confidi* coinvolti in operazioni di fusione del capitale sociale del soggetto richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.**



I parametri di cui alle lettere *a)* e *b)* pre cedenti, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, **sono rettificati in funzione del grado di efficienza gestionale** del soggetto richiedente, misurato dal *cost/income ratio*, rilevato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

Il valore base del *cost/income ratio*, corrispondente a un grado sufficiente di efficienza della gestione operativa del soggetto richiedente, **è fissato in misura pari al 90%**. I parametri di cui alle lettere *a)* e *b)*, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati, in misura lineare, in funzione dello scostamento del *cost/income ratio* registrato dal soggetto richiedente rispetto al valore base, secondo una specifica formula.



Il contributo al fondo rischi è concesso con decreto del *Ministero*. L'erogazione del contributo è effettuata, su disposizione del *Ministero*, dal *Gestore del Fondo*, in un'unica soluzione, **mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario** indicato dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta.

Relativamente ai *confidi* coinvolti in operazioni di fusione, l'erogazione del contributo è condizionata all'avvenuta iscrizione del *confidi* risultante dalla fusione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del *TUB*. Qualora la predetta iscrizione **non avvenga entro 9 mesi** dalla data del decreto di concessione del contributo l'efficacia del medesimo decreto cessa.



I *confidi* che hanno richiesto e ottenuto il contributo al fondo rischi devono trasmettere annualmente al *Ministero*, una **dettagliata relazione**. Il *Ministero* può, in qualsiasi momento, richiedere ai *confidi* informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi del presente decreto.

Relativamente ai *confidi* che, abbiano stipulato contratti di rete qualora un *confidi*, prima della **scadenza del termine, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi concesso dal *Ministero* è revocato nei confronti del predetto *confidi***. Qualora, per effetto della revoca del contributo a uno o più *confidi*, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai *confidi* aderenti al contratto di rete **risulti inferiore alla soglia rilevante**, la revoca del contributo al fondo rischi è disposta con riferimento a tutti i *confidi* aderenti alla rete.



Il contributo al fondo rischi è **revocato dal *Ministero*** nei seguenti casi:

- a. Il *confidi* abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, **dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;**
- b. Il *confidi* venga **posto in liquidazione**, ovvero ammesso o sottoposto a **procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;**
- c. Relativamente ai *confidi* **iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106** e i **confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto**, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, **venga disposta la cancellazione del *confidi* dall'albo** di cui all'articolo 106 del *TUB*;



- d. Relativamente ai *confidi* che **abbiano stipulato contratti di rete**, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai *confidi* aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;
- e. Scissione del *confidi*;**
- f. Relativamente ai *confidi* che **abbiano stipulato contratti di rete**, il *confidi* receda dal contratto di rete;
- g. Mancato rispetto da parte del *confidi* degli obblighi previsti dal decreto e dal decreto di concessione del contributo.



I *confidi* destinatari del provvedimento di revoca del contributo **restituiscono al Ministero:**

- a) un **importo pari alla dotazione**, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera *a)* del comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi;
- b) Una **somma, a titolo di sanzione**, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera *a)*. La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera *f)* del comma 1 e nel caso di cui il *confidi* non abbia comunicato al *Ministero* l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del contributo, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 1, entro 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.



Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito positivo, il *Ministero* adotta il decreto di concessione del *contributo*, notificato ai *confidi* beneficiari all'indirizzo PEC. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione, il *Ministero* espleta le verifiche previste dal *Codice antimafia* e accerta la regolarità contributiva del *confidi* attraverso l'acquisizione del *DURC*.

Nel caso in cui le **verifiche si concludano con esito negativo**, il *Ministero* respinge la richiesta di *contributo*. In tal caso, i *confidi* possono **presentare una nuova richiesta di contributo entro la data di chiusura dello sportello**.



Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi, **è fatto obbligo ai *confidi* di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia** da parte delle *PMI* beneficiarie. Entro il termine previsto il *confidi* può utilizzare le risorse del fondo rischi che di tempo in tempo risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate, più di una volta in modo rotativo.



I *confidi* che hanno ottenuto il *contributo* sono tenuti a trasmettere al *Ministero*, la relazione annuale per l'intero periodo di durata del fondo rischi, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo. Il *Ministero* svolge attività di controllo volta a verificare che le risorse appostate presso il fondo rischi siano utilizzate dal *confidi* in piena conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il *Ministero* effettua, ogni anno, controlli su almeno il 5% dei *confidi* che hanno ottenuto il *contributo*. I *confidi* oggetto dell'attività annuale di controllo sono individuati dal *Ministero* con modalità di estrazione casuale.



Il *contributo* concesso al *confidi* è revocabile al ricorrere delle condizioni previste. Il *Ministero*, accertata la sussistenza di una o più delle cause di revoca, procede tramite alla relativa contestazione al *confidi* inadempiente, accordando un termine per la trasmissione, di controdeduzioni e/o documentazione integrativa. Qualora il *confidi* non provveda a trasmettere la documentazione entro il termine previsto ovvero qualora la documentazione trasmessa non consenta il superamento dei motivi di revoca contestati, il *Ministero* provvede ad adottare il provvedimento di revoca del *contributo* ed a notificarlo al *confidi*.

Il *contributo* oggetto di revoca deve essere restituito. Qualora, anche in esito all'attività di controllo, emerga che il *confidi* abbia rilasciato garanzie a valere sul fondo rischi con modalità non conformi rispetto a quanto previsto dallo stesso *decreto*, il medesimo *confidi* deve provvedere a riaccreditare al fondo rischi l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi. Qualora il *confidi*, in relazione alle eventuali garanzie non conformi abbia già provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul fondo rischi, il medesimo *confidi* deve provvedere a reintegrare, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie.

Per:

- **Maggiori approfondimenti** sulla suddetta normativa;
- **Assistenza specialistica in relazione alla normativa di settore** in caso di **fusione** tra confidi e /o definizione e implementazione del **contratto di rete** tra confidi maggiori e/o minori (ovvero iscritti o da iscriversi nell'Albo unico 106 tub e /o iscritti ex art 155 comma 4 ovvero da iscriversi nel nuovo elenco art 112 bis del tub)

Inviare una e-mail a confidi112tub@virgilio.it





**SEDE OPERATIVA
MILANO - Via Garofalo, 19 -
mobile 377.9561335
Cap 20133**

**SEDE OPERATIVA
ROMA - Via E.Jenner, 86 -
mobile 340.8745069
Cap 00151**

**SEDE LEGALE/OPERATIVA
SCAURI (LT) - Via Don Ange
lo Di Giorgio, 18/9 cap 040
28 - Traversa Poste Italiane
- tel.n.0771.614297**

**Contatti per Informazioni
SU I SERVIZI
DI CONSULENZA
FINANZIARIA**
dlva-fides@virgilio.it